

REGOLAMENTO (CE) N. 484/95 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2947/94 che fissa il coefficiente uniforme di riduzione per la determinazione della quantità di banane da attribuire a ciascun operatore delle categorie A e B nel quadro del contingente tariffario per il 1995

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (²), in particolare l'articolo 20,

considerando che il regolamento (CE) n. 2947/94 della Commissione (³), in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/95 (⁵), ha fissato, per ciascuna categoria di operatori stabiliti nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, il coefficiente uniforme di riduzione da applicare al quantitativo di riferimento di ciascun operatore per poter stabilire il quantitativo provvisorio da assegnare allo stesso per il 1995;

considerando che il contingente tariffario per il 1995 ammonta a 2 200 000 tonnellate; che è quindi opportuno modificare di conseguenza i coefficienti fissati dal regolamento (CE) n. 2947/94;

considerando che, per permettere agli operatori di beneficiare delle disposizioni previste dal presente regolamento quanto prima, è opportuno prevederne l'applicazione immediata;

considerando che il comitato di gestione per le banane non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1995.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

I coefficienti figuranti all'articolo 1, primo e secondo trattino del regolamento (CE) n. 2947/94 sono sostituiti, per ciascun operatore stabilito nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1994, dai seguenti:

— per la categoria A: « 0,553646 »,

— per la categoria B: « 0,473009 ».

Articolo 2

Gli Stati membri interessati comunicano quanto prima a ciascun operatore, registrato presso le rispettive autorità competenti, il rispettivo quantitativo di riferimento corretto mediante l'applicazione del coefficiente fissato all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(²) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(³) GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 62.

(⁴) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(⁵) Vedi pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.